



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, DEI PATROCINI E DELL'USO DI BENI
MOBILI E IMMOBILI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

nr. del

Spazio vuoto annullato

SOMMARIO

CAPO I – FINALITÀ.....	5
Art. 1 – Oggetto	5
Art. 2 – Destinatari	6
Art. 3 – Aree di intervento	6
Art. 4 – Tipologie di intervento	7
Art. 5 – Trasparenza e informazione	8
CAPO II – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	9
Art. 6 – Presentazione dell’istanza.....	9
Art. 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari	11
Art. 8 – Istruttoria.....	12
CAPO III – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE.....	13
Art. 9 – Concessione di contributi a sostegno dell’attività ordinaria di enti e associazioni	13
Art. 10 – Concessione di contributi straordinari a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti	14
Art. 11 – Concessione di contributi in conto capitale.....	14
Art. 12 – Concessione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico.....	15
Art. 13 – Concessione di altri benefici economici	16
Art. 14 – Materiale informativo	18
CAPO IV – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE.....	19
Art. 15 – Definizione	19
Art. 16 – Soggetti e iniziative ammissibili.....	19
Art. 17 – Soggetti e iniziative non ammissibili.....	20
Art. 18 – Presentazione della domanda.....	20
Art. 19 – Procedura.....	21
Art. 20 – Effetti della concessione	21
CAPO V – CONCESSIONE DELL’USO DI BENI MOBILI	22
Art. 21 – Finalità	22
Art. 22 – Elenchi dei beni mobili e deposito cauzionale	22
Art. 23 – Presentazione della richiesta e condizioni dell’utilizzo.....	22
CAPO VI – CONCESSIONE DELL’USO DI BENI IMMOBILI.....	23

Art. 24 – Finalità	23
Art. 25 – Forma giuridica e procedura di assegnazione	23
Art. 26 – Determinazione del canone e sua riduzione	24
Art. 27 – Obblighi del concessionario.....	25
Art. 28 – Decadenza e revoca della concessione	25
Art. 29 – Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati	26
Art. 30 – Garanzie cauzionali.....	26
Art. 31 – Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico	26
Art. 32 – Disciplina transitoria.....	27
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 33 – Norme abrogate.....	27
Art. 34 – Norme finali e transitorie	27

CAPO I – FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica, e ad Enti pubblici che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune.
2. Il presente regolamento non si applica ai contributi afferenti al Diritto allo Studio.
3. Nei suoi poteri di autonomia, il Comune determina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, nonché ad associazioni presenti ed attive sul territorio comunale, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di contribuire alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità attraverso una politica incisiva di tutela e sviluppo delle relative attività.
4. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:
 - agevolazioni economiche;
 - contributi finanziari;
 - patrocini;
 - concessione dell'uso di beni mobili;
 - concessione dell'uso di beni immobili.
5. I patrocini, le agevolazioni e i contributi sono concessi in relazione:
 - alla valenza dell'iniziativa, dell'evento, delle attività e delle ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune di Ghisalba;
 - alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

6. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Lombardia e dagli altri Enti pubblici.
7. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici, dei patrocini, delle concessioni d'uso da parte del Comune.

Art. 2 – Destinatari

1. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune;
 - b) associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
 - c) persone fisiche per il sostegno economico delle stesse.

Art. 3 – Aree di intervento

1. Il Comune di Ghisalba, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:
 - promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale;
 - formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani;
 - cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
 - sport e tempo libero;
 - tutela dell'ambiente;
 - promozione della mobilità sostenibile;
 - turismo e animazione del paese;
 - sviluppo economico e relazioni internazionali;
 - protezione civile;

- innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione
- attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute.

Art. 4 – Tipologie di intervento

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:
 - a. contributi economici “ordinari” per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b. contributi economici “straordinari” per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - c. contributi economici “in conto capitale” a enti pubblici e aziende private, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all’art. 3, qualora non previsti in appositi accordi o convenzioni;
 - d. contributi economici a persone fisiche residenti nel Comune di Ghisalba per il sostegno economico delle stesse;
 - e. altri benefici economici, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni anche pluriennali, per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse con organizzazioni di volontariato e associazioni.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere

specifiche iniziative, anche di cooperazione internazionale, che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali.

4. Sono interventi indiretti la concessione, da parte del Comune, del patrocinio disciplinata dal capo IV, la concessione di beni mobili disciplinata dal capo V e la concessione di beni immobili disciplinata dal capo VI del presente regolamento.

Art. 5 – Trasparenza e informazione

1. Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della Legge 241 del 1990 di importo superiore a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
4. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione

e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 104/2010.

5. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CAPO II – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 6 – Presentazione dell'istanza

1. Il Responsabile di Area, adotta e pubblica un bando per la concessione dei contributi nel rispetto di quanto stabilito dal PEG e secondo le scadenze come indicate nel presente articolo.
2. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda di norma:
 - a) entro il 30 giugno, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere private (modello di istanza "Allegato A");
 - b) entro il 31 ottobre, per la concessione di contributi "straordinari" a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici (modello di istanza "Allegato A");
 - c) entro il 31 ottobre, per la concessione di contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture (modello di istanza "Allegato A");
 - d) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici ove previsti, ovvero durante l'intero arco dell'anno laddove non sia previsto specifico bando-avviso pubblico, per l'erogazione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico delle stesse (modello di istanza "Allegato B");
 - e) nei termini stabiliti e attraverso la modulistica prevista dai rispettivi bandi-avvisi pubblici, per l'erogazione di contributi per lo svolgimento di attività

sociali, culturali o sportive con organizzazioni di volontariato e associazioni, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni anche pluriennali.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento, dovranno essere firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate e dovranno essere corredate da:

- a) copia del bilancio di previsione dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;
- b) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
- d) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.
- e) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta;
- f) consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016;
- g) dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

- a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto/iniziativa;
- b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;
- c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente;
- d) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta;
- e) consenso al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016;
- f) dichiarazione sostitutiva da cui risulti l'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73.

5. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui alla lettera c) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate dovranno essere corredate da:
 - a) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'impianto o della struttura con analisi dettagliata dei costi preventivati o, in mancanza, preventivo di spesa;
 - b) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3.
6. Le domande intese ad ottenere i contributi a persone fisiche, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento, firmate dal richiedente devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla specifica modulistica (modello di istanza "Allegato B") ed indirizzate al Responsabile dell'Area Sociale.
7. Le domande intese ad ottenere i contributi per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive con organizzazioni di volontariato e associazioni, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni anche pluriennali, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento, firmate dal legale rappresentante degli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato interessate devono essere corredate dalla documentazione prevista dal bando/avviso pubblico predisposto dal Responsabile di Area su indicazione della Giunta Comunale.

Art. 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, la Giunta Comunale adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;

- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il/la Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 8 – Istruttoria

1. Le domande presentate dagli enti e aziende, società sportive e associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 6 sono istruite dal Responsabile che le evade entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza al protocollo dell'ente. Entro lo stesso termine, il Responsabile potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.
2. Ciascun Responsabile, sentito l'Assessore di riferimento e tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle

risorse disponibili in bilancio e delle relative priorità, forma un piano di riparto stabilendo l'importo da assegnare ai soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

3. Il piano di riparto è corredato dai criteri seguiti per la sua redazione e da un prospetto con l'indicazione delle risultanze dell'istruttoria, elencando altresì le istanze che risultano prive dei requisiti o in contrasto con le norme del presente regolamento e quindi non accoglibili.
4. Il Responsabile di Area predispose, in conformità al piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi, dando comunque comunicazione all'istante dell'avvenuta concessione o meno del contributo.

CAPO III – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 9 – Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione, di norma entro il 31 ottobre.
2. Nella concessione di tali contributi viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

Art. 10 – Concessione di contributi straordinari a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

1. L'erogazione dei contributi straordinari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
2. Entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto, corredato dalla copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente, o associazione organizzatore, e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
5. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 11 – Concessione di contributi in conto capitale

1. L'erogazione dei contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro 30 dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
2. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, l'ente, azienda o associazione deve presentare al Comune un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento corredato dalla copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, azienda o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo finanziario.
5. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 12 – Concessione di contributi a persone fisiche per il sostegno economico

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale di cui al comma 1 lett d) dell'art. 6 del presente Regolamento sono principalmente finalizzati:
 - alla protezione e tutela della maternità e del bambino;
 - alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti diversamente abili;
 - alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
 - al sostegno diretto in casi di particolare urgenza e/o condizione che richiedono un intervento immediato.
2. L'erogazione dei contributi viene disposta, di norma, entro 30 giorni dal termine del procedimento istruttorio da parte del Responsabile dell'Area sociale.

Art. 13 – Concessione di altri benefici economici

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) può erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse con organizzazioni di volontariato e associazioni. La sottoscrizione della convenzione risulta essere legittimata qualora si prevedano modalità di svolgimento dell'attività sociale più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Tale convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. L'individuazione dell'organizzazione di volontariato o dell'associazione avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, attraverso procedure comparative riservate alle medesime secondo le modalità organizzative di cui al presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
4. La Giunta Comunale:
 - definisce l'ambito e le caratteristiche delle attività rientranti nelle competenze dell'Ente locale che, per fronteggiare individuate esigenze, intende realizzare mediante la collaborazione con soggetti terzi rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico;
 - evidenzia i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;
 - approva, per la pubblicizzazione dell'iniziativa, l'avviso pubblico che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui

ci si rivolge, il tipo di progetti che si intende promuovere, i termini di presentazione ed i criteri di valutazione degli stessi mediante l'attribuzione di punteggi, la natura e l'ammontare massimo del concorso economico che il Comune intende assumere a proprio carico.

5. Per ciascun progetto verranno di volta in volta definiti i requisiti necessari all'ammissione.
6. Il Responsabile di Area, entro un massimo di 30 giorni dal termine di presentazione dell'istanza:
 - verifica il possesso dei requisiti soggettivi come indicati nell'Avviso pubblico;
 - valuta i progetti presentati dai soggetti terzi, mediante attribuzione del punteggio come indicato nell'Avviso pubblico e propone alla Giunta Comunale, secondo i casi, l'approvazione della graduatoria del Progetto o dei Progetti ed, eventualmente, della bozza di convenzione qualora fosse necessario dettagliare specifici oneri organizzativi ed, eventualmente, la concessione di vantaggi economici.
7. Il Responsabile dell'Area, con propria determinazione, provvede all'assunzione di impegno di spesa e alla liquidazione di un acconto del contributo nella misura del 75%. In tal caso il beneficiario, qualora l'attività non venisse per qualsiasi ragione effettuata o qualora l'ammontare delle spese sostenute per l'iniziativa, dedotte le entrate, risultasse inferiore all'acconto liquidato, è tenuto rispettivamente a restituire l'ammontare dell'acconto ricevuto o a rimborsare all'Amministrazione la quota eccedente nel termine fissato dal Responsabile del Settore competente.
8. Il soggetto fruitore dei benefici finanziari è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 giorni dal termine delle attività per la quale è stato concesso il beneficio:
 - una relazione in merito alle attività svolte, la qualità della partecipazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi e le valutazioni conclusive;
 - una dichiarazione sostitutiva di notorietà indicante:
 - il numero dei partecipanti eventualmente dettagliato come precisato nella convenzione se prevista;

- l'ammontare delle spese vive sostenute ivi compresi i costi sostenuti per il personale eventualmente utilizzato;
 - l'ammontare delle entrate di qualsiasi tipo e natura, direttamente e/o indirettamente realizzate compresi gli introiti dell'utenza e gli eventuali benefici finanziari concessi da altri Enti e/o soggetti pubblici o privati;
 - la conformità agli originali della documentazione presentata per l'attestazione delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività per la quale è stato concesso il beneficio finanziario;
 - l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa, compresi quelli relativi ai compensi per prestazioni di lavoro.
9. Il saldo del contributo erogato è disposto dal Responsabile di Area dopo la presentazione di regolare rendicontazione contabile. Qualora l'ammontare delle spese sostenute per l'iniziativa, dedotte le entrate, risultasse inferiore al contributo erogato, lo stesso deve essere ridotto ed il saldo deve essere liquidato, tenuto conto dell'eventuale acconto già liquidato e in misura tale da non determinare utili per l'attività oggetto del contributo. Nel caso si evidenziasse un disavanzo economico, nonostante la liquidazione del saldo nella misura massima erogata, il beneficiario è tenuto a farvi fronte con mezzi propri.

Art. 14 – Materiale informativo

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ghisalba.
2. Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti ovvero a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture sono tenuti a far

risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ghisalba.

CAPO IV – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 15 – Definizione

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Ghisalba esprime la simbolica adesione e l'interesse del paese per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Tutte le iniziative devono apportare un significativo contributo scientifico, culturale o informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità, dell'immagine e delle competenze del Comune di Ghisalba.
3. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgono nel territorio comunale purché siano di interesse per il Comune di Ghisalba e concorrano a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del paese e del suo territorio.
4. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune di Ghisalba su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. Viene concesso dal Sindaco ovvero, qualora si riferisca ad una iniziativa di stretta attinenza a materie di contenuto settoriale o tecnico, può essere concesso dall'Assessore titolare della delega attinente.

Art. 16 – Soggetti e iniziative ammissibili

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:
 - enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
 - enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;

- università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
 - altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di Ghisalba, per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.
2. Concedendo il patrocinio, il Comune di Ghisalba non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Responsabile di Area.

Art. 17 – Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del Comune di Ghisalba non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
- a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
 - b. dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore, al di fuori di finalità benefiche;
 - c. che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - d. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 18 – Presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Ghisalba, il richiedente deve presentare apposita domanda (modello di istanza "Allegato C") almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Ghisalba e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Art. 19 – Procedura

1. Il patrocinio del Comune di Ghisalba è concesso, previa relativa istruttoria da parte del Responsabile di Area, dal Sindaco o dall'Assessore titolare della delega attinente
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Ghisalba che si riserva di riesaminare la domanda.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune di Ghisalba con il presente atto.

Art. 20 – Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano promozione delle iniziative patrocinate, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Ghisalba, attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune di Ghisalba, né la concessione di contributi economici.
3. Qualora l'istanza fosse accompagnata da una richiesta di contributo e comportasse pertanto un esborso economico, ovvero una mancato introito per l'ente, il richiedente dovrà presentare formale istanza di contributo straordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Regolamento (modello di istanza "Allegato A").

CAPO V – CONCESSIONE DELL'USO DI BENI MOBILI

Art. 21 – Finalità

1. Il Comune di Ghisalba, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal Comune di Ghisalba, purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nelle aree di intervento di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 22 – Elenchi dei beni mobili e deposito cauzionale

1. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente regolamento, vengono individuati con determinazione del Responsabile di Area che ne detiene la disponibilità.
2. Il Responsabile individua altresì, per ciascun bene, l'eventuale importo del deposito cauzionale da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene e le modalità di versamento del deposito stesso.

Art. 23 – Presentazione della richiesta e condizioni dell'utilizzo

1. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale, presentate su appositi moduli (modello di istanza "Allegato D"), saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.
2. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni 7, fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga, per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.
3. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile.
4. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

CAPO VI – CONCESSIONE DELL'USO DI BENI IMMOBILI

Art. 24 – Finalità

1. Il Comune di Ghisalba può concedere in uso, a titolo gratuito, nel qual caso si configura l'ipotesi del comodato d'uso con conseguente vantaggio economico così come disciplinato dall'art. 12 della L. 241/1990, o a canone agevolato, in modo permanente o saltuario, i propri immobili o parte di essi, compresi nel patrimonio indisponibile o nel demanio comunale, ad associazioni o enti pubblici e privati, per scopi sociali connessi alle finalità associative, ai sensi dell'art. 32, comma 8 della Legge 724/1994, nelle aree di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. È consentita anche la concessione gratuita a soggetti privati in caso di motivata necessità rilevata dal Responsabile dell'Area Sociale.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le concessioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, l'eventuale assegnazione di immobili confiscati alla mafia, per i quali si procede in base alla Legge 575/1965 e successive modificazioni, parchi e giardini, strade, vie, piazze pubbliche e di pubblico transito.

Art. 25 – Forma giuridica e procedura di assegnazione

1. La concessione in uso temporaneo di beni patrimoniali indisponibili e demaniali, la cui richiesta deve essere presentata all'Amministrazione Comunale sull'apposito modulo (modello di istanza "Allegato E"), è effettuata nella forma della concessione amministrativa ed avviene con i seguenti criteri:
 - a. deve trattarsi di enti, associazioni, forme organizzative che perseguono scopi nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b. tali enti, associazioni e forme organizzative, oltre a non perseguire finalità di lucro, non dovranno svolgere in alcun modo attività con modalità commerciali.
2. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
 - la durata della concessione;

- la clausola espressa di revocabilità, per ragioni di pubblico interesse, della concessione stessa ad opera dell'Amministrazione;
 - altre clausole ritenute importanti ed essenziali.
3. L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine di presentazione delle istanze, e ovviamente delle disponibilità, privilegiando, laddove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte dei soggetti interessati e comunque sulla base dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:
- struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, anche in rapporto alle dimensioni dell'immobile oggetto della concessione;
 - riconoscimento della funzione svolta nel tempo e nel territorio, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo.

Art. 26 – Determinazione del canone e sua riduzione

1. Il canone per l'uso degli immobili comunali è determinato, con apposita perizia estimativa effettuata dal Tecnico Comunale, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di caratteristiche analoghe, nonché dei seguenti elementi essenziali di valutazione:
 - valore immobiliare del bene da concedere in uso;
 - parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;
 - eventuale impegno, da parte dell'utilizzatore, all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile.
2. Il canone può essere ridotto o azzerato con deliberazione di Giunta Comunale. Dell'importo originario del canone e della sua riduzione o abbattimento si dà atto nel provvedimento di concessione al fine di determinare il beneficio indiretto assegnato al concessionario.
3. Al canone si applica la rivalutazione ISTAT indice FOI.

Art. 27 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni amministrative in uso degli immobili dovranno prevedere a carico del concessionario:
 - l'obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;
 - l'obbligo di non mutare la destinazione d'uso convenuta;
 - l'obbligo di costante utilizzo dell'immobile concesso o dato in uso;
 - l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria ed eventualmente anche per quella straordinaria;
 - il pagamento delle utenze, ove previsto;
 - il pagamento delle spese di gestione, ove previsto;
 - il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe, ove previste;
 - il deposito di una cauzione, ove previsto;
 - il reintegro della cauzione, ove richiesto;
 - il divieto di subconcessione;
 - il pagamento di tutte le spese inerenti la concessione/locazione, nessuna esclusa;
 - la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
 - altre clausole ritenute importanti.
2. Il concessionario ha altresì l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di eventuali disfunzioni agli impianti.

Art. 28 – Decadenza e revoca della concessione

1. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi di cui precedenti articoli del presente Regolamento comporta la decadenza della concessione, previa contestazione dell'inadempienza al concessionario, il quale entro il termine massimo di 15 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni.
2. Il mancato pagamento del canone per un periodo superiore ai 3 mesi dalla scadenza stabilita comporta la decadenza della concessione.
3. È fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di pubblico interesse.

Art. 29 – Interventi migliorativi autorizzati o non autorizzati

1. Eventuali migliorie apportate dal concessionario non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione. Eventuali opere costruite sul bene e/o relative pertinenze sono acquisite al patrimonio del Comune, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.
2. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese del concessionario, nel termine assegnatogli. In caso contrario, l'Amministrazione provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese al concessionario.
3. La natura migliorativa dell'intervento è rimessa per la qualificazione alla valutazione insindacabile del Tecnico Comunale.

Art. 30 – Garanzie cauzionali

1. La cauzione determinata dal Tecnico Comunale deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione della concessione e verrà svincolata alla scadenza della stessa.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.
3. La cauzione può essere presentata mediante garanzia fideiussoria, assicurativa, finanziaria o rilasciata da una delle imprese esercenti l'attività bancaria autorizzate ai sensi di legge.
4. La Giunta comunale, nel determinare la riduzione o l'abbattimento del canone può esonerare il concessionario, per motivazioni correlate, dal prestare la cauzione.

Art. 31 – Durata della concessione e divieto di rinnovo automatico

1. La durata della concessione è stabilita di norma in anni 4 (quattro).
2. Periodi di durata superiore o inferiore potranno essere determinati con apposita deliberazione di Giunta.
3. Le concessioni di durata ultranovennale sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. 1) del D.lgs. 267/2000.

4. Allo scadere della durata prevista la concessione non si rinnova automaticamente.

Art. 32 – Disciplina transitoria

1. Il presente capo del regolamento non trova applicazione per le concessioni attualmente in atto e sino alla naturale scadenza delle medesime.
2. Le concessioni per le quali non è previsto un termine dovranno essere stipulate sulla base dei criteri di cui al presente capo.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti e associazioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/1990 e s.m.i..
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili e/o comunque in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 34 – Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
2. In fase di prima applicazione il termine di eventuale presentazione delle istanze, originariamente previsto per il 31 maggio, viene fissato al 31 ottobre 2020.